

ART. 15 D.P.R. 601/1973 – FINANZIAMENTO EROGATO DA SOCIETÀ FINANZIARIA

Si chiede di sapere se sia applicabile il trattamento tributario agevolato di cui agli art. 15 e ss. del D.P.R. 601/73 in ipotesi di mutuo concesso da parte di una società finanziaria e quali siano i presupposti cui è subordinato il trattamento fiscale in questione.

Occorre muovere a riguardo dalla normativa che disciplina il regime fiscale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, di cui agli artt. 15-20, D.P.R. n.601/1973, la quale condiziona l'applicabilità del regime in parola al concorso di due presupposti: l'uno, di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni agevolate (finanziamenti a medio e lungo termine ed atti ad essi strumentalmente collegati); l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, cioè da soggetti che svolgono istituzionalmente l'esercizio del credito (raccolta ed erogazione del risparmio)⁽¹⁾.

Più precisamente l'art. 15, D.P.R. 601/1973, stabilisce che il regime agevolato si applica "alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti poste in essere da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine ..." ⁽²⁾.

Con riferimento al quesito, la questione concerne l'applicabilità o meno del regime sostitutivo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973 alle operazioni di finanziamento, di durata superiore a diciotto mesi, effettuate da società finanziarie o comunque da altri "intermediari" diversi dalle banche.

Sotto il profilo soggettivo, l'individuazione dell'esatto campo applicativo della disciplina in questione implica la necessità di procedere ad una lettura congiunta dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) il quale stabilisce al primo comma che *"la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria"* e al secondo comma che *"l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche"*.

Ciò indurrebbe a ritenere, come peraltro affermato in dottrina ⁽³⁾, che il regime di tassazione sostitutiva in parola si applichi esclusivamente ai finanziamenti erogati dalle «banche», cioè quei soggetti che svolgono la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito.

L'attività bancaria è un'attività imprenditoriale esercitata professionalmente ed organizzata a fini di intermediazione nel credito: la raccolta dei capitali presso i risparmiatori costituisce la funzione c.d. passiva della banca, perché riceve crediti, mentre la distribuzione del capitale così raccolto tramite operazioni di finanziamento, rappresenta la funzione c.d. attiva, perché la banca concede credito. È l'esercizio congiunto delle due attività e il loro inscindibile collegamento che caratterizza la c.d. funzione creditizia in quanto questa si realizza con capitali altrui e non con capitali propri: l'esercizio della funzione passiva è il presupposto per l'esercizio della funzione attiva ed è tale carattere specifico che rende peculiare questo tipo di impresa rispetto alle altre.

Con riferimento al tipo di attività posta in essere dagli intermediari finanziari, si rileva che ai sensi del primo comma dell'art. 106 del TUB questi possono svolgere *"attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"* nonché, a determinate condizioni, come viene specificato al

secondo comma, *“emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, prestare servizi di investimento ed esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca”*. Di conseguenza, gli intermediari finanziari sono soggetti *“diversi”* dalle banche e si distinguono da queste ultime per il tipo di attività svolta.⁽⁴⁾

La considerazione del finanziamento, isolatamente considerato nella sua essenza giuridica, non risulterebbe determinante ai fini della riconduzione dell'operazione nell'ambito dell'imposizione sostitutiva *de quo*, poiché è necessario che il finanziamento sia erogato da una banca, quale soggetto che effettua tale operazione nell'ambito della propria attività imprenditoriale⁽⁵⁾.

I chiarimenti di prassi sembrano adottare un'interpretazione delle disposizioni allineata a quanto appena affermato.

A tale proposito, si ricorda che il Ministero delle Finanze, su conforme parere del Ministero del Tesoro, nella risoluzione n. 250466 del 26 giugno 1976 aveva individuato, quale requisito soggettivo per l'accesso alle agevolazioni, l'esercizio dell'attività di raccolta di risparmio.

Successivamente, nella Risoluzione del 20 gennaio 1990, prot. 310694, era stato ribadito che i mutui concessi da società finanziarie che non svolgono attività di raccolta del risparmio non possono giovare della previsione agevolativa dell'imposta sostitutiva, non potendo l'ente erogante rientrare nel novero delle *“aziende ed istituti di credito”*. Era stato, inoltre, specificato in tale sede che rientrano nel regime dell'imposta sostitutiva gli Istituti di cui al secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. 601 citato *“la cui elencazione, riferita alle attività disciplinate dallo stesso comma, è tassativa”*.

Con la Risoluzione n. IV-8-375 del 17 novembre 1994 è stata riaffermata l'estraneità al regime in parola delle società finanziarie che effettuano prestiti a medio termine, a nulla rilevando che le stesse siano sottoposte a controlli paragonabili a quelli delle Aziende di credito.

Infine, con la Risoluzione, 14 giugno 2007, n. 137/E, L'Amministrazione ha nuovamente sostenuto che l'intermediario finanziario che non rivesta i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, vale a dire la qualifica di *“banca”*, non può essere ammesso a godere delle agevolazioni in esame, in mancanza di un espresso richiamo di legge, escludendo la possibilità di un'applicazione analogica per l'esenzione in parola, la quale ha natura eccezionale.

Secondo l'Agenzia delle entrate, pertanto, il fatto che l'ente erogatore sia un organismo prevalentemente e istituzionalmente rivolto all'esercizio del credito non costituisce circostanza sufficiente ad integrare il requisito soggettivo richiesto dalla disposizione agevolativa⁽⁶⁾.

Anche l'interpretazione atecnica dell'espressione *“istituti di credito”*⁽⁷⁾, condotta in sede giurisprudenziale, non ha permesso di riconoscere il regime sostitutivo in questione alle operazioni poste in essere da soggetti diversi dagli istituti di credito autorizzati all'erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine, vale a dire ad operazioni effettuate con enti diversi dalle imprese bancarie o loro sezioni o gestioni speciali.

La Corte di Cassazione, in numerose e risalenti pronunce⁽⁸⁾ ha escluso, in proposito, che possano rientrare nella previsione della norma agevolativa operazioni di finanziamento *“eseguite da enti istituiti con altre finalità e per i quali operazioni di questo tipo non rappresentano altro che forme di investimento dei propri mezzi patrimoniali attuate mediante ordinari contratti di mutuo anche se presidiati da particolari modalità garantistiche correlate ai compiti istituzionali di natura pubblicistica degli Enti mutuanti”*.

In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione⁽⁹⁾, *“in considerazione sia del dato storico evolutivo della nozione di “azienda ed istituto di credito”, sia della “ratio legis” e del contesto nel quale è chiamata ad operare la norma agevolatrice”* ha mostrato di privilegiare la natura dell'attività di erogazione del finanziamento sostenendo che *“i benefici fiscali determinati in via generale per le “operazioni di credito a medio lungo termine” dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, [...] non possono subire irragionevoli limitazioni in relazione alla figura giuridica del soggetto erogante dovendo invece*

applicarsi in tutti i casi in cui l'attività di erogazione del credito corrisponda ai requisiti indicati dalla norma tributaria agevolatrice”.

Pur tuttavia, anche di recente⁽¹⁰⁾, la Corte Suprema di Cassazione, condividendo l'impostazione adottata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità più risalente ha di nuovo proposto per l'inapplicabilità del predetto regime sostitutivo ai finanziamenti erogati da soggetti diversi dalle banche. Insistendo sulla rilevanza del principio generale del diritto tributario secondo il quale le norme che riconoscono agevolazioni fiscali e benefici in deroga al regime ordinario sono eccezionali e come tali di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica, ha ribadito l'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina in questione di qualsiasi figura soggettiva diversa da quella specificamente presa in considerazione dalla norma agevolativa.

Sulla scorta di tali argomentazioni, considerato quindi che le società di intermediazione finanziaria risulterebbero escluse dal novero dei soggetti cui risulta applicabile il regime sostitutivo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 601/73 per insussistenza del requisito soggettivo⁽¹¹⁾, si deve ritenere che non sia possibile applicare l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 ai mutui erogati da questi ultimi.

Vittoria La Peccerella

-
- 1) Cass., sez. trib., 26 marzo 2002, n. 4327; Cass. sez. I, 23 maggio 1986, n. 3454; Cass. sez. I, 28 novembre 1984, n. 6183.
 - 2) Si ricorda che l'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, (Finanziaria 2008), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha esteso l'applicazione del regime sostitutivo ai mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti inserendo nell'ambito dell'art. 15, co. 1, D.P.R. 601/73 il seguente periodo: “e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
 - 3) Cfr. G.ARNASO, *Manuale dell'imposta di registro*, IPSOA, 2005, p. 701 ss., ove si afferma: “Sono soggetti passivi del tributo sostitutivo le aziende di credito, così come definite dall'art 10 della nuova legge bancaria...Allo stato attuale della normativa, sono estranee al regime in parola le società finanziarie che effettuano prestiti a medio e lungo termine, a nulla rilevando che le stesse siano sottoposte ai controlli tipici delle Aziende di credito”; cfr. inoltre A.BUSANI, *L'imposta di registro*, Ipsoa, 2009, pagg. 913 ss; F.Zaccaria, *La tassazione dei finanziamenti bancari e l'imposta sostitutiva*, Il Fisco, n.18/2005; L. Del Federico, *Agevolazioni per il settore del credito ed ambito soggettivo di applicazione delle stesse*, il Fisco, 27 / 2005.
In senso conforme alla non assoggettabilità al regime dell'imposta sostitutiva di un finanziamento erogato da una società finanziaria, cfr. G. PETRELLI, *Trasformazione di società finanziaria in banca e imposta sostitutiva*, Studio n. 626 bis del CNN, approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 21 maggio 1997.
 - 4) Ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del TUB “*la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche*”. G. ARNASO – F. CASTELLI, *Finanziamenti erogati da società finanziarie*, in *Corriere tributario*, 1997, n. 27, p. 1981, sottolineano che, allo stato attuale della normativa, non rileva neppure la circostanza che l'art. 11 del TUB preveda delle deroghe al suddetto divieto, consentendo, seppure con rilevanti limitazioni, agli enti “sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR” di svolgere attività di raccolta di risparmio.
 - 5) B. DENORA, *Imposta sostitutiva e mutui erogati dagli enti previdenziali*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2006, II, 527 ss.
 - 6) Cfr. Ris. 137/E del 14 giugno 2007.
 - 7) Ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 15 d.p.r. n. 601 del 1973, i giudici hanno talvolta interpretato il precetto legislativo, affermando che l'espressione “*istituti di credito*” indicata nella norma va intesa in senso atecnico e non come designazione delle sole banche di credito ordinario e delle cooperative con esclusione delle banche di diritto pubblico e di quelle di interesse nazionale. Cfr. *Comm. centr.*, sez. XVII, 17 febbraio 1982, n. 931.
 - 8) Cfr. Cass., Sez. I civ., 6 luglio 1984, n. 6183; Cass., Sez. I civ., 9 dicembre 1985, n. 3454; Cass., sez. I, 23 maggio 1986, n. 3454; Cassazione 8 aprile 2002, n.4970, Cass., 29 dicembre 2004, n.24164, Cass. 1 febbraio 2005, n.1954. Cfr. inoltre *Comm. trib. centr.*, Sez. I, dec. 10 luglio 1998, n. 3920; *Comm. trib. centr.*, Sez. XXVII, dec. 20 maggio 1996, n. 2638.
 - 9) Cfr. Cass. civ. Sez. V, 11 marzo 2011, n. 5845.
 - 10) Cfr. da ultimo Cass. Civ. Ord. 22 aprile 2012, n. 6234; Cass., Sez. trib., 9 marzo 2011, n. 5570.
 - 11) Si veda D. Terenzi, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti*, Milano, 2010, il quale afferma: “Ad oggi il regime agevolato in questione continua a non essere applicato in tutti quei casi in cui i finanziamenti sono erogati da società finanziarie, e ciò non senza creare disparità di trattamento che si traducono, talvolta, anche in distorsioni del mercato finanziario.” In tal senso si sono anche espressi G.Polo-D.Stevanato, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio-lungo termine e i requisiti temporali per l'accesso all'agevolazione*, in *Dialoghi di diritto tributario*, n.10/2007, pag. 1316.